



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 9.5.2013

-----oo0oo-----

Art. 1

Finalità

1. Il presente piano, adottato ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del Capo III del Titolo I del vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) determina le dimensioni massime e gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna compresi nelle tipologie di cui all'articolo 9, commi 2, 4 e 6, del citato regolamento comunale, di seguito denominato "regolamento";
- b) definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 15 del regolamento;
- c) indica le caratteristiche e stabilisce i punti in cui possono essere collocati i segnali di indicazione delle direzioni per le sedi di attività produttive, di assistenza automobilistica, commerciali e alberghiere.

Art. 2

Suddivisione del territorio comunale

1. Il territorio comunale viene suddiviso, ai soli fini del presente piano, nelle seguenti zone:

- a) Zone tipo 1 - zone residenziali individuate dal PRG con le lettere BS1, BS2, B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, RU, C1, TU e produttive individuate dal PRG adottato con le lettere D1.4, D1.5, D2.4;
- b) Zone tipo 2 - zone artigianali ed industriali individuate dal PRG con le lettere D1.1, D1.2, D1.3, D1.6, D1.7, D2.2, D2.3;
- c) Zone tipo 3 - zone commerciali individuate dal PRG con le lettere D2.1;
- d) Zone tipo 4 - impianti di distribuzione carburante come individuati dal piano comunale degli impianti;
- e) Zone tipo 5 - zone a verde sportivo pubblico e privato individuate dal PRG con le lettere F1.4, F1.5;
- f) Zone tipo 6 - Le zone non comprese nelle tipologie individuate ai punti precedenti ad esclusione delle zone individuate dal PRG con le lettere A1.1, A1.2, A2, F1.1, F1.3, F1.6, F1.7, F2.1, F2.2, F2.3.

Art. 3

Zone residenziali

1. Nelle Zone tipo 1 di cui all'articolo 2, è consentita l'installazione di:

- a) insegne:

- a bandiera aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera a), prima e seconda alinea, dell'articolo 17 del regolamento. Possono essere autorizzate anche più insegne purché montate su unico sostegno;
 - frontali aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera a), terza alinea, dell'articolo 17 del regolamento. Nella Piazza G. Matteotti è consentita, nei limiti di superficie stabiliti dal presente piano, esclusivamente l'installazione di insegne frontali costituite da lettere scatolate realizzate singolarmente;
 - quando risulti tecnicamente impossibile l'installazione delle insegne di cui alle precedenti prima e seconda alinea, può essere consentita l'installazione a lato del vano di ingresso a condizione che l'insegna abbia una superficie massima di mq. 1 e non costituisca intralcio o pericolo per i pedoni e per la viabilità;
 - le insegne non possono avere un'altezza superiore a cm. 70 ed una superficie massima così determinata:
 - 1) mq. 1,50 per locali con superficie fino a mq. 50;
 - 2) mq. 5,00 per locali con superficie fino a mq. 100;
 - 3) mq. 10,00 per locali con superficie maggiore di mq. 100;
- b) striscioni aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera d), dell'articolo 17 del regolamento e non abbiano dimensioni superiori ai mq. 10. Devono essere posti ad almeno 4,70 metri di altezza rispetto al piano stradale ed installati in modo da non costituire intralcio o pericolo alcuno per i pedoni e per la viabilità;
- c) targhe di esercizio e pubblicitarie aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16, e dal comma 1, lettera c), dell'articolo 17 del regolamento, con dimensione massima di mq. 0,50. L'eventuale impianto unico di targhe coordinate dovrà avere una superficie non superiore a mq. 1,50;
- d) bacheche aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera b), terza alinea, dell'articolo 17 del regolamento e con una superficie massima di mq. 1.
- e) vetrine aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera b), prima alinea, dell'articolo 17 del regolamento senza alcuna ulteriore limitazione;
- f) impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 4 dell'articolo 9 del regolamento, purché installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e su suolo privato ed aventi superficie non superiore a mq. 1,50;
- g) vetrofanie (scritte adesive su vetro) aventi le stesse dimensioni delle insegne riportate nella precedente lettera a).

2. Nelle Zone di cui al comma 1 è anche consentita:

- a) l'esposizione di locandine e manifesti all'interno di esercizi anche se realizzata in modo da permetterne la visibilità dall'esterno;
- b) la pubblicità fonica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del regolamento.

3. Ove consentiti dal regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono ammessi:

- a) gli impianti di pubblicità e propaganda, finalizzati alla prestazione di servizi, posti su manufatti e aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera f), dell'articolo 17 del regolamento e superficie massima non superiore a mq. 1;
- b) le tende parasole, a servizio di attività ed atte a sostituire od integrare le insegne aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera b), seconda alinea, dell'articolo 17 del regolamento, a condizione che abbiano una superficie complessiva di esposizione pubblicitaria non superiore a mq. 1.

Art. 4 **Zone artigianali e industriali**

1. Nelle Zone tipo 2 di cui all'articolo 2, è consentita l'installazione di:

- a) insegne aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera a), quarta e quinta alinea, dell'articolo 17 del regolamento. Devono essere collocate esclusivamente su area privata ed avere la superficie massima di mq. 10. Se posizionate parallelamente al senso di marcia dei veicoli possono avere la superficie massima di mq. 20. Quando risulti tecnicamente impossibile l'installazione delle insegne con le dette modalità, può essere consentita l'installazione a lato del vano di ingresso a condizione che l'insegna abbia una superficie massima di mq. 1 e non costituisca intralcio o pericolo per i pedoni e per la viabilità;
- b) vetrine aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera b), prima alinea, dell'articolo 17 del regolamento senza alcuna ulteriore limitazione;

- c) targhe di esercizio e pubblicitarie aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera c), dell'articolo 17 del regolamento e con dimensione massima di mq. 0,50. L'eventuale impianto unico di targhe coordinate dovrà avere una superficie non superiore a mq. 1,50;
- d) locandine e manifesti esposti all'interno di esercizi anche se visibili dall'esterno;
- e) impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 4 dell'articolo 9 del regolamento, purché installati esclusivamente su suolo privato e aventi superficie non superiore a mq. 6. Se posti in posizione trasversale rispetto al senso di marcia dei veicoli i messaggi variabili non devono avere un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti;
- f) vetrofanie (scritte adesive su vetro) aventi le stesse dimensioni delle insegne riportate nella precedente lettera a).

2. Ove consentiti dal regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono ammessi:

- a) gli impianti di pubblicità e propaganda, finalizzati alla prestazione di servizi, posti su manufatti e aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera f), dell'articolo 17 del regolamento e superficie massima non superiore a mq. 1;
- b) le tende parasole, a servizio di attività ed atte a sostituire od integrare le insegne aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera b), seconda alinea, dell'articolo 17 del regolamento, a condizione che abbiano una superficie complessiva di esposizione pubblicitaria non superiore a mq. 1.

3. E' anche consentita la pubblicità fonica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del regolamento.

Art. 5

Zone commerciali

1. Nelle Zone tipo 3 di cui all'articolo 2, è consentita l'installazione di:

- a) insegne aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera a), quarta e quinta alinea, dell'articolo 17 del regolamento. Devono essere collocate esclusivamente su area privata ed avere la superficie massima di mq. 10. Se posizionate parallelamente al senso di marcia dei veicoli possono avere la superficie massima di mq. 20. Quando risulti tecnicamente impossibile l'installazione delle insegne con le dette modalità, può essere consentita l'installazione a lato del vano di ingresso a condizione che l'insegna abbia una superficie massima di mq. 1 e non costituisca intralcio o pericolo per i pedoni e per la viabilità;
- b) vetrine aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera b), prima alinea, dell'articolo 17 del regolamento senza alcuna ulteriore limitazione;
- c) targhe di esercizio e pubblicitarie aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera c), dell'articolo 17 del regolamento e con dimensione massima di mq. 0,50. L'eventuale impianto unico di targhe coordinate dovrà avere una superficie non superiore a mq. 1,50;
- d) locandine e manifesti esposti all'interno di esercizi anche se visibili dall'esterno;
- e) impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 4 dell'articolo 9 del regolamento, purché installati esclusivamente su suolo privato e aventi superficie non superiore a mq. 6. Se posti in posizione trasversale rispetto al senso di marcia dei veicoli i messaggi variabili non devono avere un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti;
- f) vetrofanie (scritte adesive su vetro) aventi le stesse dimensioni delle insegne riportate nella precedente lettera a).

2. Ove consentiti dal regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono ammessi:

- a) gli impianti di pubblicità e propaganda, finalizzati alla prestazione di servizi, posti su manufatti e aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera f), dell'articolo 17 del regolamento e superficie massima non superiore a mq. 1;
- b) le tende parasole, a servizio di attività ed atte a sostituire od integrare le insegne aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera b), seconda alinea, dell'articolo 17 del regolamento, a condizione che abbiano una superficie complessiva di esposizione pubblicitaria non superiore a mq. 1.

3. E' anche consentita la pubblicità fonica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del regolamento.

Art. 6
Zone occupate da impianti di distribuzione carburante

1. Nelle Zone tipo 4 di cui all'articolo 2, è consentita l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento, la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate.

2. Non sono ammessi installazioni di striscioni e di segni orizzontali reclamistici.

Art. 7
Zone a verde sportivo pubblico e privato

1. Nelle Zone tipo 5 di cui all'articolo 2, è consentita l'installazione di:

- a) insegne aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera a), quarta e quinta alinea, dell'articolo 17 del regolamento. Devono essere collocate esclusivamente su area privata ed avere la superficie massima di mq. 10. Se posizionate parallelamente al senso di marcia dei veicoli possono avere la superficie massima di mq. 20. Quando risulti tecnicamente impossibile l'installazione delle insegne con le dette modalità, può essere consentita l'installazione a lato del vano di ingresso a condizione che l'insegna abbia una superficie massima di mq. 1 e non costituisca intralcio o pericolo per i pedoni e per la viabilità;
- b) striscioni posti esclusivamente all'interno delle strutture sportive;
- c) bacheche aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera b), terza alinea, dell'articolo 17 del regolamento e superficie massima di mq. 1;
- d) targhe di esercizio e pubblicitarie aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera c), dell'articolo 17 del regolamento 2 e con dimensione massima di mq. 0,50. L'eventuale impianto unico di targhe coordinate dovrà avere una superficie non superiore a mq. 1,50;
- e) locandine e manifesti esposti all'interno di esercizi anche se visibili dall'esterno;
- g) impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 4 dell'articolo 9 del regolamento e superficie non superiore a mq 6;
- h) vetrofanie (scritte adesive su vetro) aventi le stesse dimensioni delle insegne riportate nella precedente lettera a).

2. E' anche consentita la pubblicità fonica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del regolamento.

Art. 8
Zone "diverse"

1. Nelle Zone tipo 6 di cui all'articolo 2, è consentita l'installazione di insegne:

- a) a bandiera aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera a), prima e seconda alinea, dell'articolo 17 del regolamento e con dimensione massima non superiore a mq. 1,50. Possono essere autorizzate anche più insegne purché montate su unico sostegno;
- b) frontali aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 16 e dal comma 1, lettera a), terza alinea, dell'articolo 17 del regolamento e con dimensione massima non superiore a mq. 1,50;
- c) quando risulti tecnicamente impossibile l'installazione delle insegne di cui alle precedenti lettere a) e b), può essere consentita l'installazione a lato del vano di ingresso a condizione che l'insegna abbia una superficie massima di mq. 1 e non costituisca intralcio o pericolo per i pedoni e per la viabilità;
- d) vetrofanie (scritte adesive su vetro) aventi le stesse dimensioni delle insegne riportate nella precedente lettera a).

2. Lungo le seguenti strade è consentita, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, l'installazione, fino ad un massimo di 5 per ogni soggetto richiedente, di cartelli pubblicitari aventi dimensione massima di mq. 6:

- **Nuova Montalese, da Via Berlinguer all'intersezione con Via Ginanni;**
- **Via Berlinguer, su tutta la sua lunghezza;**
- **Via IV Novembre, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Pistoia e l'intersezione con la Via Berlinguer.**

3. E' anche consentita la pubblicità fonica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del regolamento.

Art. 9

Publicità effettuata durante pubbliche manifestazioni

1. E' consentita l'installazione di cartelli, striscioni, festoni di bandierine, bandiere e standardi o altri mezzi pubblicitari nei luoghi occupati dalle pubbliche manifestazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. L'installazione può essere autorizzata su tutto il territorio comunale o parte di esso quando la pubblica manifestazione è a carattere comunale o locale. **L'installazione può essere inoltre autorizzata anche per pubbliche manifestazioni che si svolgono in altre sedi e ritenute, dalla Giunta Comunale, di particolare interesse per il nostro Comune.** Striscioni e festoni di bandierine devono essere posti ad almeno 4,70 metri di altezza rispetto al piano stradale ed installati in modo da non costituire intralcio o pericolo alcuno per i pedoni e per la viabilità.

2. Salvo diverso termine stabilito nell'autorizzazione, la pubblicità indicata nel comma 1 può essere collocata nelle quarantotto ore precedenti la manifestazione e deve essere rimossa entro ventiquattro ore dal termine della stessa.

Art. 10

Segnali di indicazione delle direzioni per le sedi di attività produttive, di assistenza automobilistica, commerciali e alberghiere

1. L'installazione dei segnali di indicazione delle direzioni per le sedi di attività produttive, di assistenza automobilistica, commerciali e alberghiere è soggetta ad autorizzazione e può avvenire esclusivamente sui sostegni predisposti dal Comune, che possono contenere fino ad un massimo di 6 segnali.

2. Potrà essere autorizzata esclusivamente l'installazione della segnaletica di indicazione prevista dagli articoli 38 e 39 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e 125 e 134 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

3. I segnali che indicano le direzioni per le sedi delle attività produttive e di assistenza automobilistica devono avere dimensione di cm. 100x20, fondo nero, iscrizioni gialle e il simbolo rappresentato nella figura II.192 di cui all'articolo 125 del Regolamento di esecuzione e di del codice della strada. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

4. I segnali che indicano le direzioni per le sedi delle attività commerciali (supermercati, ristoranti, bar e similari), e alberghiere devono avere dimensione di cm. 100x20, fondo bianco, iscrizioni grigie e il simbolo rappresentato nell'apposita figura richiamata dall'articolo 125, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

5. Per ogni singola sede possono essere autorizzati fino ad un massimo di 5 segnali, elevabili a 8 dal Responsabile del procedimento quando le sedi si trovano in zone distanti dai centri edificati e sono raggiungibili attraverso un itinerario poco agevole da segnalare.

6. Nei centri abitati, ove le zone produttive sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente le stesse. A valle si potranno segnalare le direzioni per le singole sedi.

7. Per le attività artigianali al di fuori delle zone produttive ben localizzate, l'installazione delle frecce direzionali è ammessa in 5 intersezioni all'interno della frazione o del capoluogo

8. E' vietata l'installazione di segnali indicanti le direzioni per le sedi di attività che si trovano in altro Comune.

Art. 11

Denominazione e punti di indicazione delle zone produttive

1. Le zone produttive sono denominate, ai fini del precedente articolo 10, comma 6, nel seguente modo:

- a) "Zona Produttiva Montale Nord": la zona che comprende le vie Risorgimento, E. Betti, B. Buoizzi, Marzabotto, C. Pavese, G. Pascoli, 1° Maggio, F. Brunelleschi, G. Parini, e G. Bruno;
- b) "Zona Produttiva Montale Ovest": la zona compresa tra le vie E. Berlinguer, A. Moro e Leonardo da Vinci;

- c) "Zona Produttiva P.I.P.": la zona lungo la Via G. Garibaldi destinata ad insediamenti produttivi P.I.P.;
- d) "Zona Produttiva Fognano": La zona che si sviluppa lungo il lato sud della via C. Marx;
- e) "Zona Produttiva Stazione Nord": la zona di Via C. Rossa che si trova ad Est della Via G. Garibaldi, i complessi industriali "Pugi" e "Superlana" e l'area prevista per il Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
- f) "Zona Produttiva Stazione Sud": la zona che comprende le vie G. Rossa, G. Taliercio, S. Gori, P. Paoletti, Delle Mondine, C.A. Dalla Chiesa e C. Rossa.

2. I segnali indicanti le direzioni per le zone produttive individuate dal comma 1 possono essere installati nei seguenti punti di smistamento:

- intersezione tra le vie A. Gramsci e C. Marx;
- intersezione tra le vie IV Novembre e E. Berlinguer;
- intersezione tra le vie IV Novembre e Leonardo da Vinci;
- intersezione tra le vie G. Garibaldi e Nuova Montalese;
- intersezione tra le vie G. Garibaldi e W. Tobagi;
- intersezione tra le vie W. Tobagi e G. Rossa;
- intersezione tra la Via G. Rossa e il Cavalcaferrovia (lato Est);
- intersezione tra la Via G. Rossa e il Cavalcaferrovia (lato Ovest);
- intersezione tra le vie E. Mattei e G. Garibaldi;
- intersezione tra le vie Del Sottopasso e E. Mattei;
- intersezione tra le vie V. Alfieri e M. Buonarroti;
- intersezione tra le vie XXV Aprile e V. Alfieri;
- intersezione tra le vie Provinciale Pratese e XXV Aprile.

Art. 12

Punti di indicazione delle direzioni per le sedi di attività produttive, di assistenza automobilistica, commerciali e alberghiere

1. L'installazione dei segnali indicanti le direzioni per le sedi delle singole attività individuate nel precedente articolo 10, è possibile negli impianti appositamente realizzati ed indicati nei successivi commi.

2. Nella frazione Tobbiana i segnali di cui al comma 1 potranno essere collocati:

- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e A. Vannucci;
- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e F.lli Biancalani;
- lungo la Via Biancalani in prossimità del laghetto di pesca;
- nell'intersezione tra la Via A.Vannucci e Via dei Colli;
- nell'intersezione tra la Via Santesi e Via Logli;
- nell'intersezione tra la Piazza G.di Vittorio e Via Santesi;
- nell'intersezione tra la Via A.Vannucci e Via Bellini;
- Località "Scassi" in Via A.Logli;

3. Nella frazione Fognano i segnali di cui al comma 1 potranno essere collocati:

- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e G. Mazzini;
- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e C. Marx;
- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e A. Volta;
- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e Risorgimento;
- nell'intersezione tra le Vie A. Gramsci e Martelli;
- nell'intersezione tra la via C.Marx e Via Casagrande;
- nell'intersezione tra le Vie A.Gramsci e Labriola;
- nell'intersezione tra le Vie Labriola e Risorgimento.

4. Nel capoluogo i segnali di cui al comma 1 potranno essere collocati:

- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e Betti;
- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e Marzabotto;
- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e Pavese;
- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e Sem Benelli;
- nell'intersezione tra le vie A. Gramsci e F.lli Masini;
- nell'intersezione tra le Vie A.Gramsci e Parini;
- nell'intersezione tra la Via A.Gramsci e I° Maggio;
- nell'intersezione tra la Via A.Gramsci e V.Monti;
- nell'intersezione tra le vie C. Pavese e Marzabotto;
- nell'intersezione tra le vie Risorgimento e Betti;
- nell'intersezione tra le vie Risorgimento e C. Pavese;
- nell'intersezione tra le vie Risorgimento e I° Maggio;

- nell'intersezione tra le vie Risorgimento e F.lli Masini;
- nell'intersezione tra le vie Betti e Buozzi;
- nell'intersezione tra le vie Buozzi e Marzabotto;
- nell'intersezione tra le vie Marzabotto e C. Pavese;
- nell'intersezione tra le vie C. Pavese e G. Pascoli;
- nell'intersezione tra le vie G. Pascoli e I Maggio (lato Ovest);
- nell'intersezione tra le vie G. Pascoli e I Maggio (lato Est);
- nell'intersezione tra le vie M. D'Azeglio e Fucini;
- nell'intersezione tra le vie M. D'Azeglio e I. Nievo;
- nell'intersezione tra le vie Sem Benelli e Cavour;
- nell'intersezione tra le vie Sem Benelli e G. Bruno (lato Nord);
- nell'intersezione tra le vie Sem Benelli e Parini;
- nell'intersezione tra le vie Sem Benelli e Boccaccio;
- nell'intersezione tra le vie Sem Benelli e G. Bruno (lato Sud);
- nell'intersezione tra le vie F.lli Masini e G. Donizetti;
- nell'intersezione tra le vie Martiri della Libertà e Sem Benelli;
- nell'intersezione tra le vie Martiri della Libertà e G. Garibaldi;
- nell'intersezione tra le vie Martiri della Libertà e M. D'Azeglio;
- nell'intersezione tra le vie Martiri della Libertà e A. Gramsci;
- nell'intersezione tra le vie Martiri della Libertà e Del Rio;
- nell'intersezione tra le vie Martiri della Libertà e Don Minzoni;
- nell'intersezione tra Via Martiri della Libertà e P.za Matteotti;
- nell'intersezione tra Via Del Rio e G. Verdi;
- nell'intersezione tra Via Don Minzoni e G. Verdi;
- nell'intersezione tra Via Don Minzoni e Boito;
- nell'intersezione tra le vie IV Novembre e Pacinotti;
- nell'intersezione tra le vie IV Novembre e Giusti;
- nell'intersezione tra le vie IV Novembre e U. Foscolo (lato Est);
- nell'intersezione tra le vie IV Novembre e E. Nesti;
- nell'intersezione tra le vie IV Novembre e E. Montale;
- nell'intersezione tra le vie IV Novembre e Petrarca;
- nell'intersezione tra le vie IV Novembre e Dante;
- nell'intersezione tra le vie IV Novembre e Leonardo da Vinci;
- nell'intersezione tra le vie IV Novembre e U. Foscolo (lato Ovest);
- nell'intersezione tra le vie IV Novembre e Berlinguer;
- nell'intersezione tra le vie U. Foscolo e G. Ungaretti;
- nell'intersezione tra le vie E. Berlinguer e A. Moro;
- nell'intersezione tra le vie A. Moro e E. Nesti;
- nell'intersezione tra le vie A. Moro e Leonardo da Vinci;
- nell'intersezione tra le vie E. Nesti e Settembrini;
- nell'intersezione tra le vie E. Nesti e Leonardo da Vinci;
- nell'intersezione tra le vie Pacinotti e Ariosto;
- nell'intersezione tra le vie Pacinotti e Papini;
- nell'intersezione tra le vie G. Garibaldi e Datini;
- nell'intersezione tra le vie XX Settembre e F.lli Masini;
- nell'intersezione tra la via Maone e Casello e Trilussa;
- nell'intersezione tra la Via E.Nesti e S.Pellico;
- nell'intersezione tra le Vie Maone e Casello e B.Petrone;
- nell'intersezione tra le Vie Maone e Casello e Canoro e Capanne;
- nell'intersezione tra la Via Maone e Casello e L. Meoni;
- nell'intersezione tra le Vie Risorgimento e Giotto;
- nell'intersezione tra le Vie XX Settembre e Croce di Vizzano;
- nell'intersezione tra le Vie Croce di Vizzano e Andrea del Castagno.

5. Nella frazione Stazione i segnali di cui al comma 1 potranno essere collocati:

- nell'intersezione tra le vie G. Garibaldi e Croce Rossa (solo in Via Croce Rossa);
- nell'intersezione tra le vie G. Garibaldi e T. Olivelli (solo in Via Olivelli);
- nell'intersezione tra le vie G. Garibaldi e Mattei;
- nell'intersezione tra le vie G. Garibaldi e Pacinotti;
- nell'intersezione tra le vie Mattei e R. Luxemburg;
- nell'intersezione tra le vie W. Tobagi e G. Rossa (all'interno del centro abitato);
- nell'intersezione tra la via G. Rossa e le traverse private (solo in Via G.Rossa);
- nell'intersezione tra la via G.Rossa e la strada comunale (senza nome);

- nell'intersezione tra le vie G. Rossa e Croce Rossa;
- nell'intersezione tra le vie G. Rossa e Delle Mondine;
- nell'intersezione tra le vie G. Rossa e Paoletti;
- nell'intersezione tra le vie G. Rossa e S. Gori;
- nell'intersezione tra le vie G. Rossa e Taliercio;
- nell'intersezione tra le vie G. Rossa e Cavalcaferrovia (lato Est);
- nell'intersezione tra le vie G. Rossa e Cavalcaferrovia (lato Ovest);
- nell'intersezione tra le vie XX Aprile e Vespucci;
- nell'intersezione tra le vie XX Aprile e Alfieri;
- nell'intersezione tra le vie V. Alfieri e Buonarroti;
- nell'intersezione tra le vie del Sottopasso e Mattei.
- nell'intersezione tra le vie G. Garibaldi e Via Compietra.

6. Le singole attività possono essere indicate anche nei luoghi di cui all'articolo 11, comma 2, solo se le sedi si trovano nelle immediate adiacenze degli impianti.

Art. 13

Localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Le localizzazioni degli impianti per le pubbliche affissioni sono individuate negli allegati "A" (cartografia in scala 1:10.000) e "B" (numero 6 schede di indicazione dei punti di installazione dei sostegni) al presente piano.

Art. 14

Norme transitorie

1. I mezzi di pubblicità esistenti al 30 giugno 2000 ed in contrasto con le norme generali e del presente piano (mancanza di autorizzazione, autorizzazione scaduta, dimensioni diverse da quelle consentite, collocazione errata ecc.) dovranno essere adeguati entro il 30 giugno 2003. Sono fatti salvi gli eventuali diversi termini previsti da disposizioni generali.